



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

I 25121 Brescia - ITALY
23, Via Einaudi
tel. +39 030 37251
fax +39 030 372522

C.F. 80013870177
P.I. 00859790172
www.bs.camcom.it
brescia@bs.camcom.it

Brescia, 10/06/2010
prot. n. 242
posiz. 12

A tutti i
COMUNI DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA

LETTERA CIRCOLARE

Oggetto : attività di acconciatore/estetista : competenza comunale.

Si dà atto che le attività di acconciatore ed estetista rientrano nella materia di competenza regionale.

L'articolo 117, quarto e quinto comma della carta costituzionale, prevede che in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato o alla legislazione concorrente, le Regioni dispongano di una potestà legislativa esclusiva compreso il dovere di recepire e dare attuazione alle direttive europee nelle materie ad esse riservate.

L'articolo 84 del d.lgs 59/10 ribadisce il principio della clausola di cedevolezza, ovvero una norma di rango nazionale trova applicazione solo in assenza di una disciplina regionale.

L'articolo 10, secondo comma, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito nella legge 40/07, prevede che l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista sia soggetto alla sola dichiarazione di inizio attività.

Gli articoli 77 e 78 del d.lgs 59/10 ribadiscono che l'unico atto per l'inizio dell'attività sia la dichiarazione di inizio attività presentata al comune di competenza per il tramite lo sportello unico attività produttive.

L'articolo 18 del d.lgs 59/10 prevede che ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi, è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione di operatori concorrenti. Pertanto le commissioni provinciali per l'artigianato, la cui composizione è, per la maggioranza, rappresentata da operatori artigiani, non possono più intervenire nel procedimento, in particolare per il rilascio delle qualifiche relative al riconoscimento dei requisiti professionali.

Il d.g.r. 2 aprile 2008, n. 8/6919 nel dare attuazione alla legge regionale 1/07, riguardante la semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche, al primo capoverso lettera g) prevede che l'apertura delle attività di acconciatore ed estetista siano soggette alla sola presentazione della dichiarazione di inizio attività produttiva (diap).

Nel rispetto dei principi fissati dalla Direttiva Servizi, ovvero:

- ridurre gli adempimenti amministrativi
- semplificare i procedimenti e dare alle imprese un'unica amministrazione di riferimento per ogni procedimento
- dare maggiore competitività alle imprese

le procedure per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista si riconoscono di competenza comunale, compreso l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica professionale che devono essere documentati o dichiarati al momento della presentazione della diap.

Il passaggio delle residue competenze camerali ai comuni, nell'ambito di una consolidata prassi di collaborazione e al fine di mantenere una omogeneità di comportamento a livello provinciale avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) la Camera di commercio continuerà a rilasciare gli attestati di riconoscimento delle qualifiche di acconciatore ed estetista per tutte le istanze presentate fino al 30 giugno 2010;
- 2) si dà atto che la Camera di commercio, per il tramite delle commissioni provinciali per l'artigianato, ha adottato i seguenti criteri e utilizzato l'allegata modulistica:

A) attività di acconciatore – L. 174/05 –

Da informazioni assunte presso il CFP di Brescia a giugno dovrebbero esserci i primi esami teorico pratici previsti dalla legge.

In attesa dell'istituzione da parte della Regione Lombardia, dell'esame teorico-pratico, si è continuato ad applicare la precedente normativa (L.161/63) come segue:

- aver frequentato apposito corso regionale biennale;
- aver prestato lavoro alle dipendenze di un'impresa del settore, per un periodo di almeno due anni, in qualità di operaio o di apprendista con raggiungimento della qualifica di operaio;
- aver prestato lavoro alle dipendenze di un'impresa del settore, per un periodo di almeno tre anni, in qualità di apprendista;
- aver prestato lavoro come collaboratore familiare o come socio lavorante di un'impresa del settore, per un periodo di almeno due anni.

il lavoro part-time è stato considerato purchè rispetti le seguenti indicazioni:

- il part-time non può essere inferiore al 50% del lavoro settimanale previsto dal CCNL;
- almeno l'80% del periodo lavorativo, necessario per il riconoscimento della qualifica, deve essere svolto a full-time (eventuali eccezioni sono state valutate di volta in volta dalla cpa);

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti da una Regione.

B) attività di estetista – L. 1/90

- aver frequentato un corso regionale della durata di due anni, con minimo 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione annuale o da un anno di inserimento lavorativo presso un'impresa di estetista;
- un anno di attività lavorativa qualificata quale lavoratore dipendente a tempo pieno, dopo un periodo di apprendistato di almeno due anni, seguito da un corso regionale di specializzazione;
- tre anni di attività lavorativa qualificata come dipendente o collaboratore familiare, seguiti da un corso regionale di specializzazione. Il periodo lavorativo di tre anni deve essere svolto nel quinquennio antecedente all'iscrizione al corso.

per l'attività di estetista le indicazioni in merito al lavoro part-time sono le seguenti:

- in linea di massima il part-time non è valido;
- può essere considerato solo a condizione che sia stato svolto con una percentuale non inferiore al 50% del lavoro settimanale previsto dal CCNL e per un periodo di tempo doppio rispetto a quanto previsto per il tempo pieno.

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti da una regione.

Si rammenta, infine, che la Regione Lombardia ha istituito dei corsi di durata triennale più un quarto anno di specializzazione abilitante all'esercizio dell'attività di acconciatore o estetista.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr Antonio d'Azzeo)